



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata da: PISTARINO LUIGI E C. S.N.C.

Nella persona di PISTARINO LUIGI

In data / /

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di
con lettera n° del / /

di con lettera n°

e dalla Dogana
del / /

Visto il parere dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM. di
espresso con lettera n°

del / / ;

Visto il parere del Comune di: IMPERIA con protocollo n° 10746/89 in data: 09/09/89

Vista la precedente licenza N. 0 registrata il / /

Visto l'articolo 36 del Codice della Navigazione;

C O N C E D E

AL RICHIEDENTE

codice fiscale 00299800086

di occupare : UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA /

della superficie di metri quadrati 101.85 ~~120~~

situata nel LITORALE di IMPERIA

e precisamente BANCHINETTA ALLA RADICE DEL MOLO LUNGO DI ONEGLIA

allo scopo di MANTENERE AREA DEMANIALE DA ADIBIRE AD OPERAZIONI DI SBARCO ED IMBARCO
DI MOTORI MARINI

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in
corrispettivo della presente concessione, il canone di lire 1860000

(UNMILIONE OTTOCENTO SESSANTAMILA) SALVO CONGUAGLIO

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio,
avrà la durata di mesi 37

dal 01/12/89

al 31/12/92

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli e la tassa di concessione governativa, come
da ricevute dell'Ufficio del Registro di IMPERIA n° 89003469 in data 04/12/89

N° C/CP 361 - IMPERIA SUCC. 3 in data 02/12/89

PL

17 90 20
si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando manufatti impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terra luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa; l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM., della Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Qualora, in riferimento alla presente concessione, siano stati effettuati depositi cauzionali a mezzo di fidejussioni bancarie o assicurative, il concessionario si impegna a provvedere, in caso di revoca della fidejussione (ovvero della polizza assicurativa), nel caso in cui essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito; per essere vincolata presso la Cassa Depositi e Prestiti, fino al termine della concessione stessa.

B L

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali :

- 1 - Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2 - Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
- 3 -IL CONCESSIONARIO PRIMA DI INIZIARE I LAVORI DOVRA' INOLTRE MUNIRSI DI TUTTE LE ALTRE AUTORIZZAZIONI E/O NULLA OSTA PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI;
- 4 -QUALORA IL CONCESSIONARIO INTENDA RINNOVARE LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DOVRA' PRESENTARE LA RELATIVA ISTANZA PREFERIBILMENTE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO DI SCADENZA DELLA LICENZA DI CONCESSIONE MEDESIMA;
- 5 -IL CONCESSIONARIO SI IMPEGNA A PROVVEDERE A PROPRIA CURA E SPESE PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE ALLA PERFETTA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE ESISTENTI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE STESSA, ANCHE OSSERVANDO LE PRESCRIZIONI CHE ALL'OCCORRENZA FOSSERO DETTATE DALL'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA, CUI ANDRA' SEMPRE RICHIESTA COMUNQUE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE. IN CASO DI INADEMPIENZA L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTA' DI PROCEDERE D'UFFICIO AI RELATIVI LAVORI RIVALENDOSI SUL DEPOSITO DI CUI ALL'ART. 17, COMMI 2^o E 3^o DEL REGOLAMENTO AL COD.NAV., FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO PER LE MAGGIORI SPESE E PER EVENTUALI DANNI A TERZI, CON DIRITTO DI RIVALSA DELL'AMMINISTRAZIONE (ART. 23 DEL REGOLAMENTO AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE);
- 6 -L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE NON ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA' NE' ALCUN ONERE DI COSTRUZIONE DI OPERE DI DIFESA, IN CASO DI DISTRUZIONE TOTALE O PARZIALE DI QUELLE COSTRUITE SUL DEMANIO MARITTIMO PER EFFETTO DI EROSIONI OD ALTRE CAUSE DEGRADANTI.
L'AMMINISTRAZIONE, IN OGNI CASO, RESTA ESONERATA DA OGNI AZIONE CHE POSSA ESSERLE INTENTATA DA TERZI IN DIPENDENZA DELLA PRESENTE CONCESSIONE;
- 7 -E' VIETATA OGNI FORMA DI INQUINAMENTO DELL'ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUED ANTISTANTE;
- 8 -IN TUTTE LE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DOVRANNO, - A CURA DEL CONCESSIONARIO - ESSERE POSTE IN ESSERE TUTTE LE PRECAUZIONI SUGGERITE DALLA NORMALE DILIGENZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA';
- 9 -IL CANONE APPLICATO PER LA CONCESSIONE DI CUI AL PRESENTE TITOLO HA CARATTERE DI PROVVISORIETA' E POTRA' SUBIRE MODIFICAZIONI IN RELAZIONE AI NUOVI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CANONI MEDESIMI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.L. 4.3.89 N. 77 CON L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONGUAGLIO.
- 10 -IL CONCESSIONARIO RIMANE COMUNQUE OBBLIGATO A CORRISPONDERE LE DIFFERENZE DI CANONE DOVUTE PER GLI ANNI PREGRESSI, ANCHE SECONDO LE DETERMINAZIONI CHE VERRANNO ADOTTATE IN VIA PROVVISORIA DALL'INTENDENZA DI FINANZA E DALLA CAPITANERIA DI PORTO E IN VIA DEFINITIVA DI CONCERTO DAI MINISTERI DELLA MARINA MERCANTILE E DELLE FINANZE AI SENSI DELLA LEGGE 21.12.1961, N° 1501 E DEL D.L. 02.10.1981, N° 546 CONVERTITO IN LEGGE 01.12.1981, N° 692; CID' ANCHE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA DI CONCESSIONE;
- 11 -LA PRESENTE LICENZA SI INTENDE PROROGATA FINO AL SUO RINNOVO (OD AL RIGETTO DELLA DOMANDA DI RINNOVO) ALLE MEDESIME CONDIZIONI SOPRA ELENCAE SUBORDINATEMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI RINNOVO ENTRO LA SCADENZA, ED AL VERSAMENTO, SALVO CONGUAGLIO, DEL CANONE DEMANIALE DI IMPORTO ALMENO PARI A QUELLO VERSATO PER L'ANNO IN CORSO;
- 12 -IL CONCESSIONARIO SI IMPEGNA A POSIZIONARE SULLA ZONA RETROSTANTE FUSTI DA 200 LT. PER CONTENERE RESIDUI DI IDROCARBURI. QUESTI FUSTI DEVONO ESSERE QUOTIDIANAMENTE SVUOTATI.

Ph

INOLTRE DEVE ESSERE SISTEMATA UNA ADEGUATA SCORTA DI SOLVENTE DI TIPO APPROVATO;

CP-1-25

MST(A) 2 vfi

COO-101

P8E

BL

La presente licenza viene firmata in segno della piu' ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in CP-1-25
IMPERIA VIA RUFFINI

Imperia, 24 GEN. 1990

La presente licenza e' corredata da numero 2 allegati.

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO

IL CONCESSIONARIO

IL COMANDANTE

Ca. Pier Luigi PACCIOLO (CP)

Bartolomeo Luigi

I TESTAMONI

IL CAPO SEZIONE
CC. (CP) LUIGI TERRANOVA

La presente licenza e' firmata dal Sig.
nato a il .../.../... residente a
..... identificato con
in nome e per conto del concessionario che rimane pertanto responsabile dell'esecuzione di tutto
quanto contenuto nella presente licenza di concessione giusta procura speciale autenticata
dal Dott.
notaio in Rep n.
in data .../.../.....

VISTO PER LA REGOLARITA'
IL CAPO SEZIONE
CC. (CP) LUIGI TERRANOVA

IL COMPILATORE

